

**COMUNE DI COLICO**  
(Prov. di Lecco)

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE  
DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF  
(Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche)**

## **INDICE**

<b>Art.1</b>	Istituzione dell'addizionale comunale all'IRPEF
<b>Art.2</b>	Determinazione dell'aliquota
<b>Art.3</b>	Esenzioni
<b>Art.4</b>	Versamento
<b>Art.5</b>	Rinvio a disposizioni di legge

## **Articolo 1 – ISTITUZIONE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF**

1. Il Comune istituisce l'addizionale comunale all'IRPEF, relativamente ai contribuenti che alla data del 1° gennaio dell'anno a cui si riferisce l'addizionale, siano iscritti nei propri registri anagrafici. Tale addizionale viene stabilita così come previsto dall'art.1 del D.Lgs. n.360/1998, a norma dell'art.48, comma 10) della Legge 27.12.1997, n.449, come modificato dall'art.1, comma 10), della Legge 16.06.1998, n.191 e dalla ulteriori modificazioni introdotte dall'art.1 della Legge n.296 del 27.12.2006 (Legge Finanziaria per l'anno 2007) pubblicata sulla G.U. n.299 del 27.12.2006.

## **Articolo 2 – DETERMINAZIONE DELL'ALiquOTA**

1. L'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali, come previsto dal comma 142), lett. a) della Legge 296 del 27.12.2006.
2. L'aliquota è determinata annualmente dal Comune con deliberazione del Consiglio Comunale. In assenza di provvedimento è confermata l'aliquota stabilita nel precedente esercizio, così come stabilito dall'art.1, comma 169) della Legge 296 del 27.12.2006.
3. La deliberazione dell'aliquota è pubblicata nel sito individuato con decreto del Capo del Dipartimento per le Politiche Fiscali del Ministero dell'Economia e delle Finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella G.U. n. 130 del 5 giugno 2002. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico.

## **Articolo 3 – ESENZIONI**

1. Ai sensi dell'art.1, comma 142), lett. b) della Legge n.296 del 27.12.2006, il Comune può stabilire una soglia di esenzione, in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali, tramite deliberazione con la quale viene determinata annualmente l'aliquota dell'addizionale.

## **Articolo 4 – VERSAMENTO**

1. Il versamento dell'addizionale comunale all'IRPEF è effettuato direttamente al Comune, attraverso apposito codice tributo assegnato al Comune con decreto attuativo del Ministro dell'Economia e delle Finanze, ai sensi dell'art.1, comma 143), della Legge n.296 del 27.12.2006.
2. I versamenti in acconto ed a saldo sono effettuati secondo le disposizioni contenute nell'art.1 del D.Lgs. n.360/1998 e ss.mm.ii. L'aliquota necessaria ai fini della determinazione dell'acconto è assunta nella misura deliberata per l'anno di riferimento qualora la pubblicazione della deliberazione, di cui all'art.2, comma 3) sia effettuata non oltre il 15 febbraio del medesimo anno, ovvero nella misura vigente nell'anno precedente in caso di pubblicazione successiva al predetto termine.

## **Articolo 5 – RINVIO A DISPOSIZIONI DI LEGGE**

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si rinvia al D.Lgs. 28.09.1998, n.360 e ss.mm.ii., nonché alle altre disposizioni di legge in materia di riscossione dei tributi.
2. Ai sensi dell'art.52 del D.Lgs. 446/1997, il presente regolamento entra in vigore con decorrenza 1° gennaio 2015.